COMUNE DI CELLE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 DNV EMAS REG. N.I-000250 european energy award

I C I ANNO 2011

ALIQUOTE

Aliquota Ordinaria :

7 per mille;

Aliquote ridotte o agevolate:

- 3 per mille:
Per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti - tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, di cui all'art. 2, comma 3, delle Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- 5 per mille:
Limitatamente alle unità immobiliari **locate con contratto registrato** ad un soggetto che le utilizzi come **abitazione principale**, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unità possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro.

- **6 per mille:** immobili diversi dalle abitazioni;

- 4 per mille:
Limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali con categoria catastale A1, A8, A9, e in relazione al combinato disposto della Risoluzione Ministeriale N. 1/DF del 4/03/2009 e dell'art. 8 1^ comma del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I., anche alla fattispecie di abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge che nelle stesse abbia stabilito la propria residenza e domicilio effettivo.
La detrazione di imposta pari a € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

- ABITAZIONI PRINCIPALI: Tutti i casi non previsti nelle casistiche stabilite per le aliquote del 3-4 per mille sono esenti ai sensi del D.L. 93/2008 art. 1.

All'abitazione principale continuano ad essere assimilate le pertinenze così come sono state individuate dal regolamento comunale:
L'**autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina** ubicate nello stesso edificio dell'abitazione principale o nella sua area pertinenziale, anche se distintamente individuate in catasto, si considerano parti integranti dell'abitazione medesima ai fini dell'esenzione. L'assimilazione opera a condizione che l'abitazione principale e la pertinenza appartengano al medesimo proprietario, comproprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia utilizzata direttamente dal titolare e non sia concessa nella disponibilità di terze persone. Come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2001 relativa alla modifica dell'art.7 del Regolamento Comunale I.C.I. con effetto dall'1/1/2001, si considerano parti integranti dell'abitazione principale una soffitta, una cantina, una autorimessa o in alternativa un posto auto **limitatamente a una per fattispecie.** L'autorimessa o il posto auto possono essere anche ubicate in luoghi diversi, purché unite all'abitazione da vincolo pertinenziale risultante da atto notarile ai sensi della Legge n. 122 del 24/03/1989 (Tognoli) ovvero situate nell'ambito delle distanze dall'art. 50 del vigente Piano Regolatore Generale

IMPORTANTE: Per usufruire di tale agevolazione, deve essere data comunicazione all'Ufficio Tributi con autocertificazione redatta su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'evento si è verificato.

L'esclusione si applica anche a favore:

- delle persone fisiche soggetti passivi e dei Soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Celle Ligure, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

- dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

- **dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, i quali determinano l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. a condizione che gli stessi non siano titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;,**
- **delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza e domicilio effettivo, limitatamente all'abitazione principale.**

IMPORTANTE: Anche per le abitazioni concesse in uso gratuito, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi una autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'agevolazione ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni autocertificate

.

VERSAMENTI. Devono essere effettuati:

- direttamente alla **Tesoreria comunale– Cassa di Risparmio di Savona** presso lo sportello di Celle Ligure Via F.lli Figuccio 1 , esibendo l'apposito bollettino di pagamento debitamente compilato;
- con carta Bancomat presso la **postazione POS dell'Ufficio Tributi** del Comune;
- a mezzo **conto corrente postale n 11424173,** intestato **COMUNE DI CELLE LIGURE I.C.I. - Servizio di Tesoreria comunale c/o Cassa di Risparmio di Savona** sull'apposito bollettino di pagamento;
- con le modalità del Capo III del DLgs. Del 9/7/1997, n. 241 (MOD. F24).Codice Comune **C443**

Nell'anno 2011 i versamenti dovranno essere effettuati in due rate delle quali la prima, **entro il 16 giugno**, pari al **50 per cento** dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal **1° al 16 dicembre**, a **saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Si comunica che è possibile accedere alle informazioni ed effettuare il **calcolo ICI on-line** direttamente sul sito internet del Comune **www.comunecelle.it**

Si informa inoltre che il Regolamento I.C.I. citato ha normato con decorrenza 1/1/99 altri argomenti riguardanti il tributo informando che chi fosse interessato potrà prenderne visione presso l'Ufficio Tributi o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

Celle Ligure, 05/04/2011

l'UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE E TARIFFARIE